

se non ritengano opportuno convocare un incontro tra il Ministero della difesa, la regione Calabria e i soggetti promotori e aderenti al progetto « Aspromonte liberamente » al fine di sostenere l'attuazione del progetto stesso. (4-00119)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

GIANFRANCO CONTE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2000, a partire dal 1° luglio 2001, le marche per atti giudiziari saranno sostituite dal contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

molti rivenditori di generi di monopolio realizzano una parte consistente del loro volume di affari, in alcuni casi parliamo di più del 50 per cento, con punte del 60 per cento, proprio grazie alla vendita di tali marche e che con l'introduzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari subiranno un grave danno economico;

in virtù di tali considerazioni, al fine di non penalizzare eccessivamente la nostra categoria, l'articolo 56, comma 2 della legge n. 342 del 2000 che tale contributo, introdotto con l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, potesse essere versato presso le tabaccherie;

a pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di riscossione, i tabaccai attendono notizie sulla possibilità di partire assieme agli altri soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2001, n. 126;

lo stesso decreto di attuazione sopra citato all'articolo 4 rimanda ad un decreto, ancora da emanarsi, del Ministero delle finanze di concerto con i Ministeri della

giustizia e del tesoro e del bilancio l'individuazione delle regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio —:

se non ritengano opportuna una proroga del termine di entrata in vigore del contributo unificato così da garantire la contestuale partenza di tutti i soggetti individuati dall'amministrazione finanziaria per la riscossione di tale contributo secondo i più elementari principi della concorrenza leale. (4-00104)

VILLANI MIGLIETTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la « Crusi Viaggi & Turismo » sas con sede in Lecce in piazza Sant'Oronzo n. 21, il cui legale rappresentante è il signor Antonio Crusi, in data 6 maggio 1997 ha presentato all'ufficio del registro di Lecce una richiesta di rimborso delle somme pagate in eccedenza relativamente alla registrazione di un atto di compravendita stipulato in data 13 giugno 1995 per notar Maria Stellacci, registrato il 3 luglio 1995 (n. 3868), in quanto a causa di un errore non erano stati applicati i benefici fiscali di cui all'articolo 5, legge n. 168 del 1982 e articolo 31, legge n. 457 del 1978. In data 29 aprile 1999 il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con protocollo n. 4080/99, rep. 2°, considerando erroneamente che i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sugli immobili oggetto dell'atto di compravendita non rientrassero tra quelli di cui alla suddetta legge n. 457 del 1978, si pronunciava negando il rimborso richiesto. La « Crusi Viaggi & Turismo » sas, ha presentato ricorso avverso tale provvedimento (ricorso n. 1411/99 depositato il 25 giugno 1999). La commissione tributaria provinciale di Lecce, sezione n. 2, con sentenza n. 366/02/00 pronunciata il 24 giugno 2000, ha accolto il ricorso

giudicandolo fondato. Nonostante ciò, a tutt'oggi, la « Crusi Viaggi & Turismo » sas non è stata rimborsata —:

quali provvedimenti intenda adottare perché la « Crusi Viaggi & Turismo » sas di Lecce sia rimborsata delle somme pagate in eccedenza, così come disposto dalla commissione tributaria provinciale di Lecce, sezione n. 2, con sentenza n. 366/02/00. (4-00105)

MAZZOCCHI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'introduzione del gioco del Bingo in Italia avvenuta con l'emanazione del regolamento n. 29 del 31 ottobre 2000 — su delega legislativa n. 133 del 13 maggio 1999 — con il quale si affidava all'esterno dell'Amministrazione l'onere del controllo e della gestione di un gioco totalmente nuovo per l'Italia, determinava criteri di attribuzione delle sale tuttora incomprensibili (420 sale subito e 380 entro i due anni successivi);

con direttiva del Ministro delle finanze del 12 settembre 2000 si modificava tale indirizzo legislativo riaffidando il controllo all'amministrazione pubblica (Monopoli), nello stesso momento in cui con un altro provvedimento veniva tolta la conduzione delle lotterie alla stessa amministrazione ritenuta inidonea a continuare controllo e gestione peraltro in una materia da tempo praticata;

le due misure così assunte, venivano fatte confluire, con un decreto-legge dell'ottobre 2000, in un contesto finanziario finalizzato al conseguimento di un gettito erariale di 140 miliardi per il 2001;

lo sviluppo della gara sul Bingo si è dilungato oltre misura (al pari della gara sulle lotterie ora in contestazione) talché appare impossibile il conseguimento nel 2001 di una sola lira di quelle preventivate in bilancio;

solo il 16 giugno 2001 è apparsa su internet una graduatoria non ancora cer-

tificata come risultato selettivo della gara espletata da parte di chi, con decreto direttoriale, ne aveva connessa l'effettuazione —:

se l'amministrazione delegata allo svolgimento della gara e al controllo del gioco intenda avvalorare una graduatoria diffusa sul sito internet precisando i tempi di aggiudicazione ai concorrenti tutti già prescelti vincitori tanto delle prime 420 sale che delle successive 380;

come intenda far finalmente conoscere ciò che aveva l'obbligo di rappresentare ai possibili utenti della gestione prima che fosse espletata la gara, e cioè i criteri in base ai quali andavano attribuiti i coefficienti di valutazione delle caratteristiche, specifiche e complessive, delle offerte presentate;

che cosa intenda fare per facilitare l'accesso ai verbali di gara, che dovrebbero far fede, del procedimento tecnico-giuridico seguito dalla commissione — della quale chi l'aveva istituita si era formalmente nominato consigliere — proprio nell'applicazione, ad ogni singola offerta, dei criteri suddetti sempre che siano stati preventivamente determinati;

se infine, in nome di una trasparenza oggettivamente verificabile, senza defatiganti ed onerose procedure di accesso documentale, l'amministrazione committente vigilante e consulente sia in grado di poter garantire che da siffatto prolungato procedimento concorsuale sia stata esclusa ogni valutazione discrezionale, quindi arbitraria. (4-00106)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

sono passati tre anni dalla firma della Convenzione tra Italia e Svizzera in